



REPUBBLICA ITALIANA

Corte D'Appello di Trento

Sezione Lavoro

La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Presidente  
dott. Consigliere rel.  
dott. Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al **43/2021 R.G. Lav.** promossa da:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR (80185250588)** domiciliato presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO (TRENTO) ADS80022790226 VIA LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TRENTO che lo assiste e difende come per legge

**APPELLANTE**

**CONTRO**

....., domiciliata presso l'avv. NASO DOMENICO ..... in ..... ROMA che lo assiste e difende come da mandato in calce alla comparsa di risposta in appello

**APPELLATO**

**Oggetto: altre ipotesi.**  
causa trattenuta a sentenza in base alle seguenti

**CONCLUSIONI**

**DI PARTE APPELLANTE**

Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento dei motivi d'appello formulati in narrativa, in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, respingere integralmente tutte le domande avversarie, siccome infondate; spese del grado rifuse.



**DI PARTE APPELLATA**

Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:

- rigettare il ricorso in appello azionato, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 111/2021 del Tribunale di Trento, Sezione Lavoro;
- condannare l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA e CPA del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.

**FATTO**

Con ricorso ritualmente notificato \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Trento, sezione Lavoro, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- MIUR perché venisse emessa pronuncia di annullamento o disapplicazione dei decreti dipartimentali indicati in ricorso con cui era stata disposta l'esclusione della Buono dalla procedura selettiva di cui al DD n. 2021/2018; e quindi pronuncia di condanna del Ministero ad inserirla nuovamente nella graduatoria 002E area linguistica inglese, alla posizione e punteggio precedenti l'esclusione.

In particolare deduceva la Buono:

- di lavorare presso l'istituto comprensivo di Trento 6 quale docente;
- di aver prestato servizio presso istituzioni estere di San Gallo (dal 22.09.2007 al 31.08.2012) e San Gallo/Zurigo (dal 01.09.2012 al 31.08.2016);
- di aver presentato il 27.01.2019 domanda di partecipazione alla selezione indetta dal Ministero ai fini della destinazione all'estero di personale docente a decorrere dall'anno scolastico 2019/20 (doc. 1 ricorrente);
- di esser stata inserita in graduatoria 002, inglese, posizione 100, con 63 punti (doc. 2 ricorr.);

Non si

- di esser stata esclusa con decreto n. 1252 dd 02.09.2019 con la motivazione di aver già prestato servizio all'estero dall'anno scolastico 2007/08 a quello 2015/16 per un totale di nove anni scolastici.

Non si costituiva parte convenuta, per cui si procedeva in sua contumacia.

All'esito dell'istruttoria, di natura documentale, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva la domanda attorea, accertando il diritto della ricorrente ad esser reinserita nella graduatoria.

Il MINISTERO appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma.





Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previa discussione orale / previo scambio di memorie in trattazione scritta come da provvedimento in atti emesso sulla scorta della normativa relativa al Covid 19 -come da dispositivo del quale era data pubblica lettura/disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.

#### MOTIVI

Si dà preliminarmente atto che l'appello risulta soddisfare tutti i requisiti per la sua ammissibilità così come richiesti dal codice di procedura civile novellato sicchè risultano nella sostanza ben individuati i passi di sentenza che si intendono censurare, i relativi motivi, la soluzione ritenuta appropriata con i relativi riferimenti normativi.

Si premette altresì che la Corte, con la presente motivazione, in virtù del disposto di cui all'art.281 sexies cpc che *“è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello”* ( cass. 344/20), farà applicazione del principio secondo cui *“Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”*: cass.3126/21.


Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.

#### Unico motivo.

Il Ministero, senza porre in dubbio che “la destinazione dei docenti alle scuole italiane all'estero costituisce una mobilità professionale ed è regolata...dalla contrattazione collettiva, ditalchè eventuali disposizioni di legge intervenute in proposito possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi nazionali secondo quanto disposto dall'art. 2, co. 2, secondo periodo, dlgs 165/2001” ( pg. 9 sentenza), ritiene che l'art. 21 dlgs 64/17, in quanto successivo all'art. 116 CCNL 2006-2009, prevalga su quest'ultimo che deve ritenersi in tal guisa abrogato o reso inefficace, in quanto il CCNL 2016/2018 stabilisce all'art. 1 comma 10 che le disposizioni del precedente CCNL 2006-2009 possano continuare ad essere applicate solo in quanto *“compatibili”* con le norme di legge, in questo caso successive.

Tale ragionamento non convince.

In primo luogo , anche a voler accedere a questa tesi, il CCNL 2016/2018 è stato stipulato il 19.04.2018 quindi dopo il dlgs 64/2017 ( vedi art. 2, co. 2, secondo periodo, dlgs 165/01, richiamato a pg. 9 sentenza e che per comodità qui si riporta : *“2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,*



titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.”).

Secondariamente l'art. 1 comma 10 CCNL 2016/2018 parla di compatibilità con le “suddette” disposizioni e norme legislative, cioè quelle contenute nello stesso CCNL e non di compatibilità in genere con qualsiasi altra norma.

In terzo luogo è proprio il riferimento al dlgs 165/2001 contenuto nel CCNL 2016/2018 a dare prevalenza alla contrattazione collettiva nelle materie che non siano escluse dal suo art. 40 co. 1, tra cui come detto non rientra la mobilità, cosa su cui l'appellante è sicuramente d'accordo in assenza di impugnazione.

A completamento vale in ogni caso la pena di ricordare che, per principi generalmente riconosciuti nel diritto del lavoro, non può essere condivisa l'interpretazione sostenuta dall'appellante che si impernia invece su un assunto, non espresso ma palese, della inderogabilità della normativa in senso teoricamente peggiorativo per il lavoratore.

Non vi è alcun elemento dal quale si possa trarre che la legge sia diretta a impedire alla contrattazione collettiva di integrare e modificare la disciplina legale in senso migliorativo per i lavoratori e tanto meno che sia diretta a caducare le discipline precedenti a contenuto migliorativo rispetto alla nuova disciplina legale. L'art. 2103 cod. civ., nel nuovo testo così come era per il testo precedente, integra i contratti individuali non disciplinati dai contratti collettivi, integra i contratti collettivi che non disciplinano il mutamento di mansioni e facoltizza alla stipula di contratti collettivi diretti a recepire le indicazioni della disciplina legale. Non introduce un limite inderogabile alla autonomia privata delle parti collettive, non priva le parti collettive del potere di disciplinare in senso migliorativo per i lavoratori le norme sull'assegnazione delle mansioni.

Rispetto alla nuova formulazione della norma, la previsione contenuta nel CCNL 2006/2009, in quanto esplicitamente richiamato - e quindi ancora in vigore - dal nuovo CCNL del 2018 che è la fonte normativa di riferimento ( e quindi non il CCNL del 2009), si connota per essere più favorevole al lavoratore.





Poiché il contratto collettivo può prevedere, come appena sottolineato e come nella fattispecie in esame, una disciplina migliorativa per i lavoratori rispetto alle previsioni di legge e poiché il contratto collettivo di cui si tratta non è stato modificato in questa parte negli ultimi anni, si deve ritenere che volontà delle parti collettive sia stata quella di mantenere la disciplina piu' favorevole (migliorativa).

#### SPESE DI CAUSA.

Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.

Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 43/21 RG LAV, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-MIUR avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 111/2021 (pubblicata in data 26.10.2021);
  - 2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 2.310,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Domenico Naso e Francesca Virga che si sono dichiarati antistatari.
- Si dà atto che, essendo stato rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.

Trento 10.02.2022

Cons.est.

Dr. Ugo Cingano

Il Presidente

Dr.ssa Anna Maria Creazzo

